

NUOVE PRESCRIZIONI TRATTAMENTO ACQUA

Le novità introdotte al Decreto Edifici riguardano anche i sistemi di trattamento dell'acqua d'alimento degli impianti termici

Il 1 ottobre 2015, con l'entrata in vigore del "Decreto Edifici" (DM 26.06.2015), **il DPR 59/09 è stato abrogato**.

Il DPR 59/09 forniva precise indicazioni circa la durezza dell'acqua di alimentazione degli impianti termici:

DPR 59/09, Art.4, P.to 14: Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:

- 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
- 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva le prescrizioni dell'abrogato DPR 59/09

SERVIZIO	DUREZZA TOTALE IN °fr.	POTENZA FOCOLARE	TRATTAMENTO PRESCRITTO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	
				DPR 59/2009 Art. 4 Comma 14	UNI 8065:1989
RISCALDAMENTO	≥ 25 ° fr uguale o maggiore	< 100	CHIMICO DI CONDIZIONAMENTO	Lettera a	Punto 5.4
		>100 < 350	ADDOLCIMENTO MEDIANTE RESINE		Punto 5.3
SANITARIO	> 15 ° fr maggiore	< 100	CHIMICO DI CONDIZIONAMENTO	Lettera b	Punto 5.4
		>100 < 350	ADDOLCIMENTO MEDIANTE RESINE		Punto 5.3

Tabella riassuntiva le prescrizioni dell'abrogato DPR 59/09

Nel “nuovo” DM 26.06.2015, le disposizioni inerenti i sistemi di trattamento dell’acqua negli impianti termici sono contenute nel comma 5; P.to 2.3 – “Prescrizioni” dell’allegato 1 alla parte “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”:

ALLEGATO 1(Articoli 3 e 4) - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

P.to 2.3 – Prescrizioni; comma 5:

“In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.”

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva le prescrizioni del “nuovo” Decreto Edifici

SERVIZIO	DUREZZA TOTALE IN °fr.	POTENZA FOCOLARE	TRATTAMENTO PRESCRITTO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	
				DM 26.06.15 All.1; P.to 2.3	UNI 8065:1989
RISCALDAMENTO e/o PRODUZIONE ACS	SEMPRE CONDIZIONAMENTO CHIMICO			Comma.5	Punto 5.4
	≥ 15 ° fr	>100 kW	ADDOLCIMENTO MEDIANTE RESINE		Punto 5.3

Tabella riassuntiva le prescrizioni del DM 26.06.2015

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli impianti di nuova costruzione o sottoposti a riqualificazione¹ o nel caso di sola sostituzione del generatore.

L’installatore all’atto della nuova realizzazione o ristrutturazione/sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva, deve provvedere all’installazione di un idoneo sistema di trattamento dell’acqua in conformità alla UNI 8065:1989.

Ad installazione ultimata l’installatore dovrà completare la relativa scheda n. 2 - “Trattamento acqua” del Libretto di impianto di climatizzazione (Cfr DM 12/02/2014), oltre alle altre schede di sua competenza.

Il manutentore, all’atto delle visite periodiche presso i clienti, dovrà verificare la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento acqua, ove previsti. Eventuali difformità in merito riscontrare devono essere annotate nel campo osservazioni.

¹Per “riqualificazione energetica” gli interventi che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio, come ad esempio la nuova installazione o la ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.